

CONDIZIONALITA'

PROCEDURE OPERATIVE

Area di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Dicembre 2017

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' SVOLTO DAI SS.VV. PER IL CGO 4 ed IL CGO 9, RELATIVI RISPETTIVAMENTE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, ED ALLA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI

Scopo

La finalità della presente procedura è:

- definire le modalità operative adottate dal Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL per l'attività di **Controllo su**:
 - o **la sicurezza alimentare in azienda**, negli allevamenti di Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini, Suini;
 - o **la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili** negli allevamenti di Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini;con la compilazione di apposite Check-list, secondo la normativa vigente e con particolare riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura rispettivamente per i CGO 4 e 9, così come dettato dalla Normativa Comunitaria e Nazionale;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.



Campo di applicazione e Destinatari

- **CGO 4:** l'ambito di applicazione, per lo scopo del presente documento, è ridotto agli allevamenti **bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed avicoli;**
- **CGO 9:** tutti gli allevamenti **bovini, bufalini, ovini e caprini;**

presenti nel territorio di competenza della ASL.

Destinatario della presente procedura è il personale direttivo, specialistico e tecnico delle ASL.

Riferimenti legislativi

CGO 4 - SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI ed AVICOLI

Normativa Comunitaria

- II Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- I Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- I Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.



Normativa Nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni

Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);

- 1 Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

CGO 9 - PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI

Normativa Comunitaria

- 11 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Normativa Nazionale

- 11 Decreto 7 gennaio 2000, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).



Modalità Operative

Generalità

I Controlli inerenti la sicurezza alimentare negli allevamenti sono tesi a verificare il rispetto del complesso di adempimenti previsti dalla normativa di recepimento sulla sicurezza alimentare che hanno pertinenza con la Condizionalità.

I controlli riguarderanno anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Le aziende produttrici devono garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa suddetta per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

I controlli sono svolti non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti non conformi o dolosi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

In particolare, le presenti Istruzioni mettono in evidenza la metodologia dei controlli specifici da svolgere per la verifica degli obblighi derivanti alle aziende per il rispetto del Criterio di Gestione Obbligatorio 4 – Sicurezza alimentare e Criterio di Gestione Obbligatorio 9 – TSE, entrambi introdotti dalla Condizionalità (nel seguito CGO 4 e CGO 9).

Programmazione

CAMPIONI MINIMO PER IL CONTROLLO DELLA CONDIZIONALITÀ

Per ogni ambito di controllo (Sicurezza alimentare – CGO 4 e TSE – CGO 9) il campione complessivo delle aziende da controllare, calcolato nelle percentuali previste dalla normativa, deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto ai fini del controllo della Condizionalità.

L'attività di controllo aziendale per i due CGO è completata dall'azione programmata delle pianificazioni settoriali: PNR, PNAA, Piano di farmacovigilanza, Piano di selezione genetica.

Il campione di condizionalità deve essere selezionato dalla cosiddetta "popolazione di Condizionalità", composta dagli allevatori che sono beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'Organismo Pagatore fornisce alla BDN, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità.

La percentuale delle aziende da selezionare per il controllo di condizionalità è la stessa prevista dai regolamenti di settore, pari ad un minimo dell'1% della popolazione per ciascun CGO.

È necessario pertanto individuare le popolazioni di riferimento, in quanto la popolazione che riguarda la TSE è un sottoinsieme (ruminanti) della più ampia popolazione a cui si riferiscono le verifiche della sicurezza alimentare.

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

Per ogni popolazione di riferimento, il campione di condizionalità sarà estratto, così come previsto dai regolamenti, sulla base:

- 1) dell'analisi dei criteri specifici di rischio per il 75-80%
- 2) con criteri di casualità per il restante 20-25%.

PROCEDURA OPERATIVA

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Direttori dei Servizi di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, coadiuvati dai responsabili interni di sicurezza alimentare e TSE, individuano le aziende oggetto di controllo per l'anno in corso estraendo il campione come sopra indicato, nella percentuale prevista per ciascuna specie dalle normative vigenti, sulla base del livello di rischio preventivamente individuato.

Al fine di rendere efficienti le operazioni di controllo, sarà ricercata la massima sovrapposizione possibile tra il campione selezionato per il CGO 4 e campione relativo al CGO 9.

Il campione casuale sarà interamente sovrapposto.

Il campione è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'Organismo Pagatore competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni del campione saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla loro determinazione.

L'invio del campione all'O.P. si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo delegata ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un Programma stabilito a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN AZIENDA

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

Sintesi

I controlli sono eseguiti sulla base del campione estratto e del Programma annuale.

Ogni controllo svolto presso l'allevamento selezionato avviene senza preavviso dell'allevatore o con un preavviso massimo di 48 ore.



In preparazione della visita aziendale si effettuano le seguenti operazioni di produzione del materiale e delle attrezzature di supporto al controllo:

- A. Verifica in BDN delle specie allevate dall'azienda con relativo orientamento produttivo e stampa dalla BDN delle Check-list (in 2 copie) da compilare durante il controllo aziendale per ciascuna specie allevata;
- B. Stampa dalla BDN del registro di stalla aziendale per ogni specie allevata, impostando l'intervallo di date dal 1 gennaio dell'anno di campagna al giorno della stampa ed impostando "ordinamento per matricola" dei capi;
- C. Stampa del censimento annuale relativo all'anno di campagna/controllo (suini e ovicapri);
- D. Stampa della situazione sanitaria e/o della relativa certificazione (se esistente);
- E. Predisposizione del Lettore per microchip (verifica carica batterie e di funzionalità del dispositivo);
- F. Predisposizione del Materiale monouso (calzari, camici, guanti, ecc.).

Dettaglio

Il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore e quindi si deve barrare la casella NO alla voce apposita della check list. Qualora per motivi operativi si renda comunque necessario il preavviso, l'A.C. potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore con avviso telefonico, diretto o in altro modo. In questo caso nell'apposito spazio della check list dovrà essere riportata la data ed il mezzo utilizzato per tale preavviso (telefono, telegramma, fax, etc.).

Il Veterinario Ufficiale, prima di recarsi in azienda oggetto del controllo, deve munirsi di:

- A. n. 2 copie dell/i modello/i check-list per ciascuna specie oggetto di controllo che deve essere stampato dall'applicativo dedicato del sistema informativo veterinario (BDN), in modo da avere già prestampata l'anagrafica dell'allevamento da controllare ed il numero di capi presenti in allevamento alla data così come risulta registrato in BDN.
Effettuata la stampa, barrare preliminarmente sulla check list il criterio di rischio utilizzato per il campionamento dell'allevamento ed annotare le informazioni relative al preavviso;
- B. Stampa da BDN del registro di stalla aziendale, per tutte le specie da controllare, relativo allo "storico capi identificati singolarmente" per l'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio dell'anno del controllo alla data di preparazione del controllo stesso, ordinato per numero di matricola dei capi; la stampa del registro aziendale dalla BDN deve avvenire al massimo entro 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti durante il controllo tra situazione aziendale accertata e registrazioni presenti in BDN;
- C. Stampa da BDN del censimento annuale relativo all'anno del controllo nel caso trattasi di allevamenti suini (e ovicapri ove necessario);
- D. Stampa della situazione sanitaria o della certificazione (se esistente) per i controlli inerenti implicazioni per la salute umana e animale, o precedenti focolai;
- E. Lettore per microchip;
- F. Materiale monouso (calzari, camici, guanti, ecc.)

2. Controllo in azienda: Accesso e verifica

Sintesi

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nel modello check-list nelle relative sezioni.

Le operazioni da effettuare per il controllo in allevamento sono:

1. All'arrivo in azienda, presentarsi al rappresentante aziendale ed illustrare lo scopo del controllo sia dal punto di vista veterinario sia dal punto di vista della Condizionalità;
2. Conteggio fisico dei capi presenti in azienda e confronto con quanto registrato in BDN e nel registro di stalla detenuto in azienda e verifica della presenza dei mezzi di identificazione individuale dei capi;
3. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento;
4. Controlli:
 - a. CGO 4: Verifica delle procedure, della documentazione sanitaria e commerciale, degli impegni relativi ai diversi settori:
 - produzioni animali;
 - produzione di latte;
 - produzione di mangimi o alimenti per animali;
 - produzione di uova da consumo;
 seguendo e rispondendo ad ogni punto elencato nella Check-list di controllo ed inserendo le risposte SI/NO/N.A. e le osservazioni pertinenti per ciascun punto dei requisiti.
 - b. CGO 9: Verifica delle procedure e della documentazione seguendo e rispondendo ad ogni punto elencato nella Check-list di controllo ed inserendo le risposte SI/NO/N.A. e le osservazioni pertinenti per ciascun punto dei requisiti;
5. Assegnazione delle prescrizioni per talune violazioni accertate e delle relative azioni correttive;
6. Assegnazione delle violazioni accertate e valutazione dell'intenzionalità eventuale;
7. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate;
8. Al termine del controllo, apposizione di data e firma del Veterinario Ufficiale e del rappresentante aziendale sulla check-list compilata e rilascio di una copia a quest'ultimo;
9. Alla scadenza del periodo eventualmente assegnato per l'esecuzione delle azioni correttive da parte dell'azienda, effettuare una seconda visita in azienda per la loro verifica, compilando il relativo riquadro della check-list di controllo.

Dettaglio

1. Qualificarsi e presentarsi al rappresentante aziendale, registrare nella check-list il nominativo ed il documento di identità del rappresentante aziendale che partecipa al controllo e tutti i dati aziendali richiesti; illustrare lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda anche il rispetto degli impegni di Condizionalità e che quindi le eventuali violazioni che si dovessero accertare avranno ripercussioni anche sui premi PAC richiesti dall'allevatore;
2. Utilizzando la stampa del registro di stalla effettuata dalla BDN si procede alla verifica:
 - a. della effettiva consistenza aziendale tramite conteggio fisico di tutti i capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) per ciascuna specie allevata, e riportando nella check-list il numero complessivo dei capi



- presenti;
- b. della congruenza del numero di capi conteggiati con quanto riportato nel registro di stalla cartaceo o informatizzato e con quanto riportato in BDN (per i suini verifica anche del censimento annuale) ed annotando eventuali differenze nel campo note per l'attivazione di un successivo controllo I&R (vedasi il Nota Bene a fine paragrafo);
 - c. della presenza o meno di entrambi i mezzi di identificazione individuale dei capi, durante il conteggio fisico, su un campione di animali calcolato in base al numero di capi complessivi presenti secondo la nota Tabella (5%-95%) ministeriale, spuntando mano a mano i capi controllati sul registro BDN ed annotando l'eventuale mancanza di uno o di entrambi i mezzi di identificazione individuale nel campo note per l'attivazione di un successivo controllo I&R (vedasi il Nota Bene a fine paragrafo).
3. Verifica della correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento, comparando la situazione aziendale con le informazioni contenute nella stampa dei dati registrati nella BDN. Si fa particolare riferimento alla capacità e tipologia della struttura, all'orientamento produttivo, ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, si dovrà prendere nota dei dati corretti in modo da poter provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN.
 4. Sulla scorta delle Check-list di controllo, effettuare il controllo di ciascun requisito elencato nelle Check-list, riportando per ciascun requisito i relativi accertamenti, osservazioni ed eventuali non conformità.
 5. **Prescrizioni correttive:** la prescrizione della regolarizzazione di una violazione entro il termine fissato in relazione alla categoria di violazione (A o B) è possibile soltanto se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:
 - a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità,
 - b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque le condizioni di sicurezza alimentare ed il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione delle malattie trasmissibili;

È necessario riportare sulla Check-list tutte le informazioni che riguardano la prescrizione e la tempistica di adempimento delle conseguenti azioni correttive assegnate all'allevatore al fine di calibrare le azioni di cui al successivo punto 9.

Ai fini della Condizionalità la valutazione delle prescrizioni/infrazioni sarà effettuata dall'Organismo Pagatore.

6. Rispetto alle infrazioni riscontrate, valutare l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione, da parte degli Organismi Pagatori, del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda.
7. **Sanzioni:** in relazione al tipo di sanzione applicata, è sempre necessario annotare nelle apposite sezioni della check list:
 - a. i codici specifici relativi alle tipologie di irregolarità riscontrate;
 - b. eventuali osservazioni sulle irregolarità accertate ed eventuali dichiarazioni dell'allevatore.
8. Al termine delle attività di controllo, le check-list devono essere datate e firmate dal Veterinario incaricato e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.
9. **Verifica esecuzione delle prescrizioni o azioni correttive.** Scaduto il termine stabilito per la correzione, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento **senza preavviso**. In caso di adempimento le sanzioni relative alle violazioni accertate e corrette sono estinte, mentre vengono

applicate immediatamente se non è stata regolarizzata la situazione. È obbligatorio riportare sulla check list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle azioni correttive, comprese la data di verifica ed il nome del controllore seguito dalla firma.

Nota Bene: violazioni accertate relative ad altre Aree della Sanità Animale

Qualora durante l'esecuzione del controllo in allevamento il Veterinario incaricato accertasse violazioni riferite ad altri settori della Sanità Animale (ad esempio, violazioni relative al Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali: registro di stalla non conforme, marche auricolari mancanti, etc., o al Benessere Animale) i cui controlli siano quindi di competenza di altri Uffici/Aree della ASL, dovrà annotare nell'apposito campo note della Check-list a disposizione del tecnico Veterinario la presenza di elementi di non conformità che richiedono un controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei Settori/Aree competenti.

Al rientro presso la ASL, il Veterinario dovrà pertanto evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti agli altri settori/aree e consegnargli copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi ulteriori controlli.

Dall'anno 2018 nelle check-list stampate dalla BDN sarà presente un riquadro apposito nel quale indicare tali eventuali infrazioni relative ad altri Settori della Sanità animale; di conseguenza la procedura sopra descritta non dovrà più essere applicata.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, ecc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, certificati sanitari, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check list andando a costituire il **fascicolo di controllo dell'azienda**.

Adempimenti Post- Ispezione

Numerazione delle Check-list

Ogni check-list, in attesa che l'applicativo della BDN dia il numero progressivo informatizzato, deve essere numerata con un numero progressivo assegnato dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o distretto in relazione all'anno di attività ed alla specie zootecnica controllata e del Programma di controlli stabilito a livello regionale.

Registrazione Check-list

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le relazioni dei controlli effettuati (check list e altri verbali) devono essere completate e definitivamente chiuse entro 30 giorni dalla data del controllo secondo le apposite procedure emanate dal Ministero della Salute e immediatamente registrate in BDN.

Entro 30 giorni dal completamento e chiusura delle check list i Servizi Veterinari mettono a disposizione dell'Organismo Pagatore le versioni informatizzate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati, relative ai controlli con esito sfavorevole ovvero delle aziende oggetto di sanzioni e/o prescrizioni, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento".



La documentazione relativa alle aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole) sarà conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'Organismo Pagatore o delle autorità comunitarie.

: I dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere riconciliati con il Programma predisposto a livello regionale e comunicato all'Organismo Pagatore competente.

Adempimenti di verifica e controllo

Il Direttore della S.C. o suo delegato verifica trimestralmente l'attività svolta da ciascun distretto.

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' SVOLTO DAI SS.VV. PER I CGO 11-12-13 RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (CHECK LIST)

Scopo

La finalità della presente procedura è:

- definire le modalità operative adottate dai Servizi di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL per l'attività di **Controllo del Benessere degli Animali**, secondo la normativa vigente e con particolare riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura per gli Atti 11-12-13 così come dettato dalla Normativa Comunitaria e Nazionale, **negli Allevamenti di Vitelli, Suini, Altre Specie (tutte, tranne acquacoltura ed invertebrati) (CHECK LIST)**;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.



Campo di applicazione e Destinatari

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti animali (come sopra definiti) presenti nel territorio di competenza dell'ASL:

- CGO 11 – norme minime per la protezione dei vitelli – tutte le aziende con allevamenti bovini con presenza di vitelli (**non solamente le aziende che allevano vitelli a carne bianca**);
- CGO 12 – norme minime per la protezione dei suini – tutte le aziende con allevamenti suini;
- CGO 13 – protezione degli animali negli allevamenti – tutte le aziende con allevamenti (tranne acquacoltura e invertebrati).

Destinatario della presente procedura è il personale direttivo, specialistico e tecnico delle ASL.

Riferimenti legislativi

Normativa Nazionale

CGO 11

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

CGO 12

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).

CGO 13

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Normativa Comunitaria

CGO 11

- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

CGO 12

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

CGO 13



- Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

Modalità Operative

Generalità

I Controlli inerenti il benessere animale sono tesi a verificare la corretta gestione e conduzione delle pratiche di allevamento e delle relative strutture al fine di garantire la protezione degli animali negli allevamenti nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative unionali e nazionali vigenti, non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti non conformi o dolsi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

In particolare, le presenti Istruzioni mettono in evidenza la metodologia dei controlli specifici da svolgere per la verifica degli obblighi derivanti alle aziende zootecniche per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori 11, 12, 13 introdotti dalla Condizionalità.

Programmazione

CAMPIONE MINIMO PER IL CONTROLLO DELLA CONDIZIONALITÀ

Il campione complessivo delle aziende da controllare, calcolato nelle percentuali previste dalla normativa, deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto ai fini del controllo della Condizionalità.

Il campione di condizionalità deve essere selezionato dalla cosiddetta "popolazione di Condizionalità", composta dagli allevatori che sono beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'Organismo Pagatore fornisce alla BDN, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità.

La percentuale delle aziende da selezionare per il controllo di condizionalità è la stessa prevista dai regolamenti di settore, pari ad un minimo dell'1% della popolazione per ciascun CGO.

CATEGORIZZAZIONE DEGLI EVENTUALI RISCHI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO

La categorizzazione dei rischi è effettuata ex ante dal Ministero della Salute nell'elaborazione del Piano Nazionale Benessere Animale, redatto in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale; tali parametri, a cascata, dovranno essere tenuti in debita considerazione dalle Regioni nella stesura dei relativi Piani Regionali.

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

Per ogni popolazione di riferimento, il campione di condizionalità sarà estratto sulla base:

- dell'analisi dei criteri specifici di rischio per il 75-80%
- con criteri di casualità per il restante 20-25%, così come previsto dai regolamenti.

PROCEDURA OPERATIVA

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Dipartimento di Prevenzione
Area Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche
Il Direttore S.C. Dott. Luigi Conti
Email area_veterinaria@asl.fr.it
Telefono 0775882260 fax 07758822358



Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore dei Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, coadiuvati dai responsabili interni dell'anagrafe zootecnica, individuano le aziende oggetto di controllo per l'anno in corso estraendo il campione come sopra indicato, nella percentuale prevista per ciascuna specie dalle normative vigenti, sulla base del livello di rischio preventivamente individuato.

Al fine di rendere efficienti le operazioni di controllo, potrà essere ricercato un livello fissato di sovrapposizione tra il campione selezionato per i diversi ambiti di benessere.

I campioni sono inviati per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'Organismo Pagatore competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni dei campioni saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla loro determinazione.

L'invio dei campioni all'O.P. si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo delegata ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un Programma stabilito a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN AZIENDA

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

Sintesi

Sulla base del Programma redatto per i controlli, da svolgere senza preavviso dell'allevatore o con preavviso massimo di 48 ore, prima dell'esecuzione del controllo in azienda si effettuano le seguenti operazioni di preparazione del materiale di supporto al controllo:

- A. Verifica in BDN delle specie allevate dall'azienda e stampa (in 2 copie) dalla BDN delle Check-list Benessere Animale, relative alle specie oggetto di controllo;
- B. Stampa dalla BDN del registro di stalla aziendale, per ogni specie allevata in azienda, impostando l'intervallo di date dal 1 gennaio dell'anno di campagna al giorno della stampa ed impostando "ordinamento per matricola" dei capi;
- C. Stampa del censimento annuale relativo all'anno di campagna/controllo (suini);
- D. Stampa della situazione sanitaria e/o della relativa certificazione (se esistente);
- E. Predisposizione del Lettore per microchip (verifica carica batterie e di funzionalità del dispositivo);
- F. Predisposizione del Materiale monouso (calzari, camici, guanti, ecc.).

Dettaglio

Il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore e quindi si deve barrare la casella NO alla voce apposita della check list. Qualora per motivi operativi si renda necessario, l'A.C. potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore con avviso telefonico, diretto o in altro modo. In questo caso nell'apposito spazio della check list dovrà essere riportata la data ed il mezzo utilizzato per tale preavviso (telefono, telegramma, fax, etc.).



Il Veterinario Ufficiale, prima di recarsi in azienda oggetto del controllo, deve munirsi di:

- A. n. 2 copie del/i modello/i check-list per ciascuna specie oggetto di controllo che deve essere stampato dall'applicativo dedicato del sistema informativo veterinario (BDN), in modo da avere già prestampata l'anagrafica dell'allevamento da controllare così come registrata in BDN.

Effettuata la stampa, barrare preliminarmente sulla check list il criterio di rischio utilizzato per il campionamento dell'allevamento (evidenziato nel Programma di controllo) ed annotare le informazioni relative al preavviso;

- B. Stampa da BDN del censimento annuale relativo all'anno del controllo nel caso si tratti di allevamenti suini (e ovicaprini ove necessario) ;
- C. Stampa da BDN del registro di stalla aziendale, per tutte le specie, relativo allo "storico capi identificati singolarmente" per l'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio dell'anno del controllo alla data di preparazione del controllo stesso, **ordinato per numero di matricola dei capi**; la stampa del registro aziendale dalla BDN deve avvenire al massimo entro 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti durante il controllo tra situazione aziendale accertata e registrazioni presenti in BDN;
- D. Stampa della situazione sanitaria o della certificazione (se esistente) per i controlli inerenti implicazioni per la salute umana e animale, o precedenti focolai;
- E. Lettore per microchip;
- F. Materiale monouso (calzari, camici , guanti, ecc.).

Controllo in azienda: Accesso e verifica

Sintesi

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nel modello check-list nelle relative sezioni.

Le operazioni da effettuare per il controllo in allevamento sono:

1. All'arrivo in azienda, presentarsi al rappresentante aziendale ed illustrare lo scopo del controllo sia dal punto di vista veterinario sia dal punto di vista della Condizionalità;
2. Conteggio fisico dei capi presenti in azienda e confronto con quanto registrato in BDN e nel registro di stalla detenuto in azienda; verifica della presenza dei mezzi di identificazione individuale dei capi;
3. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento;
4. Verifica delle strutture chiuse/coperte (stalle/capanni/tettoie) e dei recinti all'aperto adibiti alla conduzione delle pratiche di allevamento degli animali e controllo degli stessi animali, seguendo i Requisiti indicati nella Check-list di controllo ed inserendo le risposte SI/NO e le osservazioni pertinenti per ciascun punto dei requisiti;
5. Assegnazione delle prescrizioni per talune violazioni accertate e delle relative azioni correttive;
6. Assegnazione delle violazioni accertate e valutazione dell'intenzionalità eventuale;
7. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate;
8. Al termine del controllo, apposizione di data e firma del Veterinario Ufficiale e del rappresentante aziendale sulla check-list compilata e rilascio di una copia a quest'ultimo;
9. Alla scadenza del periodo eventualmente assegnato per l'esecuzione delle azioni correttive da parte dell'azienda, effettuare una seconda visita in azienda per la loro verifica, compilando il relativo riquadro della check-list di controllo.



Dettaglio

1. Qualificarsi e presentarsi al rappresentante aziendale, registrare nella check-list il nominativo ed il documento di identità del rappresentante aziendale che partecipa al controllo e tutti i dati aziendali richiesti; illustrare lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda anche il rispetto degli impegni di Condizionalità e che quindi le eventuali violazioni che si dovessero accertare avranno ripercussioni anche sui premi PAC richiesti dall'allevatore;
2. Utilizzando la stampa del registro di stalla effettuata dalla BDN si procede alla verifica:
 - a. della effettiva consistenza aziendale tramite conteggio fisico di tutti i capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) per ciascuna specie allevata, e riportando nella check-list il numero complessivo dei capi presenti;
 - b. della congruenza del numero di capi conteggiati con quanto riportato nel registro di stalla cartaceo o informatizzato e con quanto riportato in BDN (per i suini verifica anche del censimento annuale) ed annotando eventuali differenze nel campo note per l'attivazione di un successivo controllo I&R (vedasi il Nota Bene a fine paragrafo);
 - c. della presenza o meno di entrambi i mezzi di identificazione individuale dei capi, durante il conteggio fisico, su un campione di animali calcolato in base al numero di capi complessivi presenti secondo la nota Tabella (5%-95%) ministeriale, spuntando mano a mano i capi controllati sul registro BDN ed annotando l'eventuale mancanza di uno o di entrambi i mezzi di identificazione individuale nel campo note per l'attivazione di un successivo controllo I&R (vedasi il Nota Bene a fine paragrafo).
3. Verificare, comparandole con le informazioni contenute nella stampa dei dati registrati nella BDN, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, prendere nota dei dati corretti in modo da poter provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN.
4. Sulla scorta delle Check-list di controllo, effettuare il controllo sulla conduzione, sulle strutture e sulle dotazioni dell'allevamento e sulle condizioni degli animali, riportando per ciascun requisito i relativi accertamenti, osservazioni ed eventuali non conformità con la categoria assegnata.
5. Prescrizioni correttive: la prescrizione della regolarizzazione di una violazione entro il termine fissato in relazione alla categoria di violazione (A o B) è possibile soltanto se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:
 - a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità,
 - b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali.

È necessario inoltre riportare sulla check list tutte le informazioni che riguardano la prescrizione e la tempistica di adempimento delle conseguenti azioni correttive assegnate all'allevatore al fine di calibrare le azioni di cui al successivo punto.

Ai fini della Condizionalità, la valutazione delle prescrizioni/infrazioni sarà effettuata dall'Organismo Pagatore.

6. Rispetto alle infrazioni riscontrate, valutare l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione, da parte degli Organismi Pagatori, del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda.
7. Sanzioni: in relazione al tipo di sanzione applicata, è sempre necessario annotare nelle apposite sezioni della check list:
 - a. i codici specifici relativi alle tipologie di irregolarità riscontrate;
 - b. eventuali osservazioni sulle irregolarità accertate ed eventuali dichiarazioni dell'allevatore.
8. Al termine delle attività di controllo, **le check-list devono essere datate e firmate dal Veterinario incaricato e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.**



9. Verifica esecuzione delle prescrizioni e azioni correttive. Scaduto il termine stabilito per la correzione, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento **senza preavviso**. In caso di adempimento le sanzioni relative alle violazioni accertate sono estinte, mentre vengono applicate immediatamente se non è stata regolarizzata la situazione. E' obbligatorio riportare sulla check list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle azioni correttive, comprese la data di verifica ed il nome del controllore seguito dalla firma.

Nota Bene: violazioni accertate relative ad altre Aree della Sanità Animale

Qualora durante l'esecuzione del controllo sul Benessere degli animali in allevamento il Veterinario incaricato accertasse violazioni riferite ad altri settori della Sanità Animale (ad esempio, violazioni relative al Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali: registro di stalla non conforme, marche auricolari mancanti, etc.) i cui controlli siano quindi di competenza di altri Uffici/Aree della ASL, dovrà annotare nell'apposito campo note della Check-list a disposizione del tecnico Veterinario la presenza di elementi di non conformità che richiedono un controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei Settori/Aree competenti.

Al rientro presso la ASL, il Veterinario dovrà pertanto evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti agli altri settori/aree e consegnargli copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi ulteriori controlli.

Dall'anno 2018 nelle check-list stampate dalla BDN sarà presente un riquadro apposito nel quale indicare tali eventuali infrazioni relative ad altri Settori della Sanità animale; di conseguenza la procedura sopra descritta non dovrà più essere applicata.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, ecc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, certificati sanitari, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check list andando a costituire il **fascicolo di controllo dell'azienda**.

Adempimenti Post- Ispezione

Numerazioni Check-list

Ogni check-list, in attesa che l'applicativo della BDN dia il numero progressivo informatizzato, deve essere numerata con un numero progressivo assegnato dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o distretto in relazione all'anno di attività ed alla specie zootecnica controllata e del Programma di controlli stabilito a livello regionale.

Registrazioni Check-list

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le relazioni dei controlli effettuati (check list e altri verbali) devono essere completate e definitivamente chiuse entro 30 giorni dalla data del controllo secondo le apposite procedure emanate dal Ministero della Salute e immediatamente registrate in BDN.

Entro 30 giorni dal completamento e chiusura delle check list i Servizi Veterinari mettono a disposizione dell'Organismo Pagatore le versioni informatizzate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati, relative ai controlli con esito sfavorevole ovvero delle aziende oggetto di sanzioni e/o prescrizioni, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione" dell'applicativo CONTROLLI.

La documentazione relativa alle aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole) sarà conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'Organismo Pagatore o delle autorità comunitarie.

N.B.: I dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere riconciliati con il Programma predisposto a livello regionale e comunicato all'Organismo Pagatore competente.

Adempimenti di verifica e controllo

Il Direttore della S.C. o suo delegato verifica trimestralmente l'attività svolta da ciascun distretto.

